



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT,  
FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI e SCALFAROTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2025**

Disposizioni in materia di dimezzamento del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per le lavoratrici e per i lavoratori di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia registra un elevato tasso di disoccupazione giovanile, nonché un alto numero di giovani non impegnati in percorsi di istruzione, formazione o lavoro (cosiddetti *NEET*), insieme a una consistente quota di ragazze e ragazzi al primo impiego fortemente sottopagati rispetto alla media europea. Inoltre, è sempre più consistente il fenomeno di emigrazione verso l'estero, che spesso coinvolge giovani laureati impossibilitati a trovare un'occupazione adeguata agli studi intrapresi. Tale fenomeno, inoltre, aggrava i già forti squilibri territoriali tra aree metropolitane e aree interne e tra il Nord e il Sud del Paese, rendendo ancora più evidenti gli annosi problemi irrisolti.

Inoltre, i dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) mostrano quanto i giovani italiani, nella media, siano quelli che abbandonano il nucleo familiare d'origine più tardi rispetto ai coetanei europei, mentre in Europa l'età media di uscita dalla famiglia si attesta intorno ai ventisei anni, in Italia essa supera i trent'anni, a dimostrazione delle forti difficoltà che i giovani italiani devono affrontare per emanciparsi e inserirsi nel mondo del lavoro.

Il costante aumento dei prezzi dei beni alimentari e di prima necessità, l'esponentiale incremento dei costi dell'energia, l'impennata dei canoni di locazione registrata negli ultimi anni, unitamente a una stagna-

zione degli stipendi, impediscono ai giovani di rendersi definitivamente rendere autonomi dal punto di vista economico, e di programmare con certezza il proprio futuro personale e affettivo.

In particolare, occorre riconoscere che il lavoro è condizione necessaria ed essenziale per l'autonomia individuale, per la realizzazione dei talenti e di progetti di vita, anche familiare. Per promuovere l'emancipazione giovanile si intende quindi dimezzare il carico fiscale gravante sui redditi da lavoro per i lavoratori di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, prevede la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per tutti i lavoratori ricompresi nella fascia di età indicata.

L'articolo 2 quantifica in 12.000 milioni annui la spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1. Il medesimo articolo 2 stabilisce che alla relativa copertura si provvede: quanto a 4.000 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale; quanto a 4.000 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, e quanto a 4.000 milioni di euro annui, mediante interventi di revisione e razionalizzazione della spesa (*spending review*).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Dimezzamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le lavoratrici e i lavoratori di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni)*

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni è riconosciuta, per ciascun periodo d'imposta, una deduzione pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in relazione ai suddetti redditi.

2. La deduzione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, anche ai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo, di reddito d'impresa, nonché di reddito da diritto d'autore ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

### Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

*a)* quanto a 4.000 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate derivanti dal potenziamento delle attività di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo pre-

senta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle strategie adottate per il contrasto all'evasione fiscale. La relazione indica i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinti per regione, nonché i risultati conseguiti nell'anno in corso e quelli attesi, con specificazione degli effetti derivanti dall'accertamento dell'evasione e quelli derivanti da una maggiore propensione all'adempimento spontaneo. Sulla base degli indirizzi espressi dalle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi di contrasto all'evasione fiscale, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, volto a conseguire, a decorrere dall'anno 2025, un incremento del gettito non inferiore a 4.000 milioni di euro annui rispetto all'anno precedente;

b) quanto a 4.000 milioni di euro annui mediante le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

c) quanto a 4.000 milioni di euro annui, mediante la riduzione delle spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottate disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi volti a conseguire minori spese per 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o risultino insufficienti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate per l'importo residuo, fatta salva la tutela costituzionalmente garantita del diritto all'istruzione e della protezione dei contribuenti e delle famiglie in condizione di maggiore fragilità economica e sociale.